



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 81/2021

Roma, 25 gennaio 2021

Circolare n. 7/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **D.M. del 19 ottobre 2020 chiarimenti in merito all'art. 2 lettera b) aliquota ovvero natura IVA delle singole operazioni.**

Gentili Presidenti,

al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito al codice da indicare da parte di un professionista in regime forfettario in relazione alla natura IVA delle singole operazioni, la scrivente ha inviato all'Agenzia delle entrate un quesito specifico.

Di seguito quanto pervenuto dall'Agenzia delle entrate:

*“Con riferimento al quesito posto dalla Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP con la nota allegata del 20 gennaio 2021, si ritiene che i soggetti in regime forfettario, non essendo tenuti agli adempimenti riferiti all'IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS, in base ai nuovi parametri introdotti con il DM del 19 ottobre 2020, **debbano riportare il codice Natura N 2.2.**”*

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

**Il Tesoriere**

Teresa Calandra